

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1389-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 novembre 1965*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina
mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del
9 febbraio 1967 (V. Stampato n. 2796)*

d'iniziativa dei senatori TORELLI, CORBELLINI, SALARI e BUSSI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1967*

**Modifiche al Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687

Articolo unico.

Gli articoli 64 e 65 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano più gravi reati ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche al Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 47, ultimo comma, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni e aggiunte, sono sostituite da quelle contenute nella presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Gli esplosivi, gli infiammabili, i gas compressi, liquefatti o disciolti, le materie radioattive e le altre merci pericolose e nocive devono essere consegnati per il trasporto con precisa dichiarazione della natura e del peso e nell'imballaggio prescritto dalle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato o da altre particolari norme stabilite dalle amministrazioni ferroviarie e approvate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il trasporto delle merci indicato al precedente comma sarà effettuato con l'osservanza delle norme e cautele stabilite dalle disposizioni di cui al comma medesimo.

La inesatta o incompleta dichiarazione della natura e del peso delle merci indicata nel primo comma è punita con l'ammenda fino a lire 40.000 o con l'arresto fino a due mesi, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 3.

Salvo che non sia diversamente disposto dalle amministrazioni esercenti per determinati casi ed impianti, i viaggiatori devono prendere posto nelle carrozze già muniti di regolare biglietto o di altro titolo di trasporto, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente.

Tuttavia, è ammessa la regolarizzazione in treno, secondo quanto stabilito dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato o da particolari altre disposizioni emanate dalle amministrazioni esercenti.

I viaggiatori che non provvedono a regolarizzare la loro posizione, oltre che essere soggetti al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, incorrono nell'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 e sono allontanati dai treni.

Può essere eccezionalmente consentito, previa identificazione del viaggiatore, di proseguire il viaggio; in tal caso, il viaggiatore

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

deve provvedere al versamento delle somme dovute per tasse e soprattasse di trasporto nel termine fissato dall'amministrazione ferroviaria mediante formale invito di pagamento; in difetto, diviene altresì applicabile, per la omessa regolarizzazione in treno, la ammenda nella misura prevista dal terzo comma.

Art. 4.

Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli in cui l'accesso è vietato. È fatto divieto di aprire le porte delle vetture quando il treno è in moto. È vietato inoltre salire nelle vetture o discenderne dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

Art. 5.

Nelle stazioni e fermate è ammesso attraversare i binari solo nei punti stabiliti, se non esistono appositi sopra o sotto-passaggi. È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale rotabile.

È vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei treni fermi, oppure introducendosi nei veicoli o fra due rotabili in sosta, siano essi agganciati o anche a poca distanza fra loro. Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne ferme od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I contravventori alle suddette disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

Art. 6.

È vietato fumare nei compartimenti ordinari dei treni e nelle sale di attesa delle sta-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

zioni e fermate, che non siano a tale uso destinati.

È inoltre vietato fumare nei compartimenti a cuccette durante il servizio di notte e in quelli delle carrozze letti, occupati da più di una persona, a meno che vi sia il consenso degli altri viaggiatori.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

Art. 7.

Gli utenti ed il pubblico sono tenuti, in ogni caso, ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle amministrazioni ferroviarie e del personale per quanto concerne la regolarità, l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Art. 8.

È proibito alle persone estranee al servizio ed alla sorveglianza della ferrovia introdursi senza permesso nel recinto di essa e delle sue dipendenze.

È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire e chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi.

Per l'attraversamento dei passaggi a livello si applicano le norme stabilite dall'articolo 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I contravventori alla disposizione dei commi primo e secondo sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Art. 9.

È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle amministrazioni ferroviarie di esercitare sui treni e nelle sta-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni e fermate l'attività di venditore di generi di qualsiasi natura, di cantante o suonatore, nonchè di fare questue.

Le persone che esercitano abusivamente le suddette attività sono allontanate dai treni e dagli impianti ferroviari ed incorrono nell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.

Nei confronti dei contravventori le amministrazioni ferroviarie possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

Art. 10.

È vietato recare danni e guasti alle ferrovie, alle loro dipendenze ed ai mezzi di esercizio, porre cose sulle rotaie o vicino ad esse, lanciare oggetti contro i treni ed imitare i segnali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000, sempre che il fatto non costituisca un reato punibile con sanzioni più gravi dal Codice penale o dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

Art. 11.

I proprietari o i conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie devono provvedere perchè il bestiame ivi pascolante sia custodito in modo idoneo ad impedire che esso si introduca sulla sede ferroviaria o sulla strada ferrata.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Art. 12.

I biglietti e gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive condizioni.

È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, nonchè di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio e della parte dei biglietti di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

È vietato acquistare od ottenere biglietti in contravvenzione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

È altresì vietato qualunque commercio di biglietti, quando non sia autorizzato dalla amministrazione ferroviaria.

I contravventori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

I contravventori alla disposizione del quarto comma sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000.

Art. 13.

Nelle contravvenzioni, previste dalle presenti norme, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente, nelle mani di chi accerta la contravvenzione, il minimo dell'ammenda stessa.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro quindici giorni dalla contestazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore può provvedere al pagamento, con le modalità di cui al comma precedente, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

L'oblazione è subordinata al pagamento delle tasse e soprattasse eventualmente dovute.